



**COMUNE DI GANDOSSO - BG**  
**Area amministrativa/contabile**  
**Determina n. 80 Del 06.05.2014**

**OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER 'ACQUISIZIONE DISPONIBILITA' A SVOLGERE LAVORO DI NATURA OCCASIONALE CON PAGAMENTO MEDIANTE BUONI LAVORO (VOUCHER) PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE, EDIFICI, STRADE, PARCHI E MONUMENTI.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**RICHIAMATO** il decreto sindacale n. 6 del 16.06.2009, con il quale si nominava il sottoscritto responsabile dei servizi comunali;

**PREMESSO** che in base all'art. 70 del D. Lgs. n. 276/2003, modificato dalla Legge n. 92/2012 (Riforma del lavoro Fornero), gli Enti Locali possono avvalersi di prestazioni lavorative accessorie di natura meramente occasionale;

**CONSIDERATO** che ai sensi del citato art. 70, comma 1, primo periodo del D.Lgs. n. 276/2003 (c.d. Riforma Biagi), per "*prestazioni di lavoro accessorio*", si intendono "*le attività di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare*".

**ATTESO** che in seguito alle disposizioni introdotte dalla Legge di riforma del mercato del lavoro (L. 92/2012), entrata in vigore il 18 luglio 2012, è possibile utilizzare i buoni lavoro **in tutti i settori di attività e per tutte le categorie di prestatori.**

Fa eccezione il settore agricolo in cui il lavoro accessorio è ammesso per:

- aziende con volume d'affari superiore a 7.000 euro esclusivamente tramite l'utilizzo di **specifiche figure di prestatori** (pensionati e giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università) e - per l'anno 2014 - soggetti percettori di misure di sostegno al reddito, **per lo svolgimento di attività agricole di carattere stagionale;**
- aziende con volume d'affari inferiore a 7.000 euro che possono utilizzare *qualsiasi soggetto in qualunque tipologia di lavoro agricolo, anche se non stagionale* purché non sia stato iscritto l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

**DATO ATTO** che alla luce delle modificazioni apportate alla normativa i prestatori che attualmente possono accedere al lavoro occasionale sono:

- **pensionati**  
titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio;



- **studenti nei periodi di vacanza**

sono considerati studenti "i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado". I giovani debbono, comunque, aver compiuto i 16 anni di età e, se minorenni, debbono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro da parte del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale. Inoltre, in caso di esposizione dei minori ad attività a rischio (in particolare, nei settori dell'industria e dell'artigianato manifatturiero) va presentato il certificato medico di idoneità al lavoro.

Per "periodi di vacanza" si intendono (Circolare n. 4 del 3 febbraio 2005 del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali):

- a) per "vacanze natalizie" il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
- b) per "vacanze pasquali" il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo;
- c) per "vacanze estive" i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre;

Gli studenti possono effettuare prestazioni di lavoro accessorio anche il sabato e la domenica in tutti i periodi dell'anno, oltre che nei periodi di vacanza e compatibilmente con gli impegni scolastici. Gli studenti iscritti ad un ciclo regolare di studi universitari possono svolgere lavoro accessorio in qualunque periodo dell'anno.

- **percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito** cassintegrati, titolari di indennità di disoccupazione ASpI, disoccupazione speciale per l'edilizia e i lavoratori in mobilità;

- **lavoratori in part-time**

i titolari di contratti di lavoro a tempo parziale possono svolgere prestazioni lavorative di natura accessoria nell'ambito di qualsiasi settore produttivo, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.

- **altre categorie di prestatori**

inoccupati, titolari di indennità di disoccupazione Mini-ASpI e Mini-ASpI 2012, di disoccupazione speciale per agricoltura, lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti pubblici e privati.

Attenzione: il ricorso all'istituto del lavoro accessorio non è compatibile con lo status di lavoratore subordinato (a tempo pieno o parziale), se impiegato presso lo stesso datore di lavoro titolare del contratto di lavoro dipendente ([Circolare INPS n. 49/2013](#)).

- **I prestatori extracomunitari** possono svolgere attività di lavoro accessorio se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio, o - nei periodi di disoccupazione - se in possesso di un permesso di soggiorno per "attesa occupazione". Il compenso da lavoro accessorio viene incluso ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, caratterizzandosi per la sua funzione esclusivamente integrativa.

**CONSIDERATO** che i vantaggi sono i seguenti:

- Il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare alcun tipo di contratto.
- Il prestatore può integrare le sue entrate attraverso queste prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o



inoccupato. È, inoltre, cumulabile con i trattamenti pensionistici e compatibile con i versamenti volontari.

**ATTESO che:**

- Che si rende necessario coadiuvare il personale dell'Ufficio Tecnico attualmente in forza a codesto Ente (operatori ecologici) per lo svolgimento di pulizia strade e attività connesse, giardinaggio, manutenzione patrimonio immobiliare, edifici, strade, parchi e monumenti;
- Che per tale implementazione si ritiene necessario utilizzare i prestatori sopra elencati secondo le disposizioni della normativa;

**CONSIDERATO che:**

- il compenso per le prestazioni di lavoro occasionale accessorio deriva comunque da un accordo tra le parti e pertanto il committente ed il prestatore adotteranno un criterio di corrispondenza tra prestazione e retribuzione attraverso i "buoni", di tipo orario, giornaliero o a forfait secondo la tipologia di prestazione effettuata;
- il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio avviene attraverso il meccanismo dei "buoni lavoro", il cui valore nominale è pari a € 10,00 (Euro dieci/00), comprensivo della contribuzione (pari al 13%) a favore della gestione separata INPS, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore, di quella in favore dell'INAIL (pari al 7%) per l'assicurazione contro gli infortuni e di un compenso (pari al 5%), al concessionario INPS per la gestione del servizio;

**PRESO ATTO**, pertanto, che rispetto ad ogni singolo buono lavoro, il corrispettivo netto della prestazione a favore del prestatore è pari a € 7,50 (Euro sette/50);

**DATO ATTO** che i compensi complessivamente percepiti dal prestatore non possono superare per il 2014, 5.050 € nette (6.740 € lorde) nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti;

**PRECISATO** che le prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali e liberi professionisti non possono superare per l'anno 2014, 2.020 € nette (2.690 € lorde) per ciascun committente, fermo restando il limite di 5.050 €.

**DATO ATTO che:**

- L'attivazione dei lavori occasionali dovrà avvenire tramite avviso pubblico e conseguente domanda da parte degli interessati;
- Non sarà predisposta alcuna graduatoria di merito e/o preferenza e pertanto il personale sarà chiamato in base alle necessità dell'Ente Comunale ed in relazione all'attività da svolgere ed alle attitudini dei prestatori;
- Che l'offerta di disponibilità non vincola in alcun modo l'Amministrazione nella scelta del prestatore occasionale e l'avvio delle chiamate sarà a discrezione dell'Ente Comunale e subordinata alla normativa di riferimento;

**DATO ATTO** altresì che, in attuazione a quanto in premessa si provvederà con successivo provvedimento all'assunzione di specifico impegno di spesa a favore dell'INPS per l'acquisto dei



“buoni lavoro”, incaricando il Responsabile del servizio per l’attivazione della procedura di acquisizione dei voucher presso l’INPS;

**CHE** per effettuare l’anzidetta selezione questo settore ha predisposto l’avviso pubblico, corredato dallo schema di domanda;

**RITENUTO** necessario approvare apposito avviso, da pubblicare sul sito istituzionale del Comune per 8 giorni consecutivi, che viene allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche;

**ACQUISITO** il parere favorevole sulla copertura finanziaria;

**RICHIAMATO** l’art. 25 del vigente regolamento di contabilità;

#### **D E T E R M I N A**

- 1. DI INDIRE** l’allegato avviso pubblico per “ACQUISIZIONE DISPONIBILITA” a svolgere lavoro di natura occasionale con pagamento mediante buoni lavoro (voucher) per attività pulizia strade e attività connesse, che dovrà essere pubblicato all’albo pretorio dal 06 Maggio 2014 al 13 Maggio 2014;
- 2. DI DARE ATTO** che le domande destinate all’Ufficio Tecnico dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo entro le ore 12.00 del giorno giovedì 15 Maggio 2014;
- 3. DI DEMANDARE** a successivo atto l’assunzione di regolare impegno di spesa per l’acquisto presso l’INPS dei voucher lavoro necessari;
- 4.** Di dare atto della compatibilità monetaria del presente provvedimento ai sensi dell’art.9, comma 1, lett. a), punto 2 del D.L.78/2009 convertito, con modificazioni, nella Legge 3 agosto 2009, nr.102.

Gandosso addì 06.05.2014

**Il Responsabile del Servizio**  
**(Maffi rag.Gianpietro)**

IL RAGIONIERE COMUNALE



Ai sensi dell'art.151, comma 4°, del D. Lgs 18/08/2000 n. 267, attesta la regolarità contabile del presente provvedimento e la relativa copertura finanziaria.

Gandosso, 06.05.2014

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**  
Maffi rag.Gianpietro

Il presente atto viene pubblicato all'albo on line per quindici giorni consecutivi dalla data odierna.

Gandosso, .....

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**  
Maffi rag.Gianpietro